



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 6784/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 4

25/10/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FALASCINA | FRANCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | COLAJUDA | SERAFINO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | LUNERTI | FRANCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

N°
424/09/2011

PRONUNCIATA IL:

25/10/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17/11/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6784/10 depositato il 20/08/2010
- avverso la sentenza n° 206/39/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
- proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

Il Segretario

controparti:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB010302174 IRPEF 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCB010302207 IRPEF 2001

Con due distinti ricorsi i Sigg.ri [redacted] impugnarono gli avvisi di accertamento, con i quali l'Ufficio di Roma 1, ai fini IRPEF anno 2001, accertava rispettivamente Lire 509.900.000 pari ad Euro 263.341,37 e Lire 501.934.000 pari ad Euro 259.227,27 ai sensi dell'ex art. 81 e 82 del DPR 917/86, tale maggior reddito soggetto a tassazione separata era dovuto alla plusvalenza realizzata dalla compravendita di due terreni di natura edificabile di cui erano proprietari rispettivamente di 2/12. Sostenevano entrambi che l'Ufficio era incorso nella violazione del principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 16700/05 secondo cui i valori accertati, ai fini dell'imposta di registro, stabiliscono i valori venali dei beni e non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento delle plusvalenze poiché, in caso di vendita, il valore dell'accertamento è quello dichiarato in atto.

Nel caso in specie poi, si era in presenza di un eccesso di potere da parte dell'Ufficio, per disparità di trattamento poiché per altra parte venditrice e proprietari di 1/12 era stata accertata una plusvalenza, con avviso di accertamento notificato il 13/10/2007, di Lire 30.000.000, plusvalenza definita in base a perizia di stima citata nell'accertamento stesso. La CTP di Roma, previa riunione dei ricorsi, li accolse annullando gli avvisi impugnati. La sentenza è impugnata dall'Ufficio che ne chiede la riforma.

Sostiene, in diritto che gli atti impugnati non possono essere dichiarati nulli, cita a tale proposito giurisprudenza a sua favore, nel merito chiede che la plusvalenza venga determinata nella misura di Lire 60.000.000, Euro 30.987,41 per la quota di 2/12 avendo accertato e definito per la quota di 1/12 Lire 30.000.000, Euro 15.493,70.


I contribuenti costituitisi in giudizio chiedono il rigetto dell'appello perché la richiesta dell'Ufficio è completamente nuova e quindi illegittima ai sensi dell'ex art. 112 c.p.c. in quanto, dal combinato disposto dall'ex art. 39 DPR 636/72 e dell'art. 1 del D.Lgs. 546/92, al processo tributario è applicabile il richiamato art. 112 che disciplina la corrispondenza tra la domanda processuale e la decisione giudiziale, quale regola generale del processo. L'appello è fondato e va accolto nella misura dell'accertamento resosi definitivo per altro venditore.

Ritiene il Collegio, che la richiesta del contribuente circa l'illegittimità dell'appello sia da respingere, poiché la domanda dell'Ufficio in merito alla nuova valutazione della plusvalenza non può considerarsi una nuova domanda ma, l'Ufficio preso atto della plusvalenza definita per altro venditore dello stesso terreno chiede, a questa Commissione di adeguare la plusvalenza in contestazione, per la quota di spettanza dei contribuenti, quindi proprio in applicazione dell'articolo 112 del c.p.c. che disciplina la corrispondenza tra la domanda e la decisione l'appello va accolto. Le spese di giudizio in considerazione del ravvedimento dell'Ufficio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 4, accoglie l'appello dell'Ufficio determinando in Euro 30.987,41 la plusvalenza accertata. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 25 Ottobre 2011.

Il Relatore


Il Presidente
